



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

Area II bis - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

Prot./Stato Civile

Napoli, data del protocollo

CIRCOLARE N. 1/2018 ST. CIV.

**AI SIGNORI SINDACI, COMISSARI E COMMISSIONI  
STRAORDINARIE DEI COMUNI DELLA CITTA'  
METROPOLITANA**

**DI NAPOLI**

Oggetto: Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*».  
Prime indicazioni operative.

Il 31 gennaio u.s. è entrata in vigore la legge indicata in oggetto che, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che - tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge - nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

In tale contesto l'art. 4 stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Tale previsione precisa che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti all'uopo previsti (comma 4).

Al riguardo, considerati i primi dubbi interpretativi espressi da taluni operatori, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - d'intesa con il Ministero della Salute ha fornito i seguenti chiarimenti concernenti



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

Area II bis – Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni:

- 1) l'ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- 2) l'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna - con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel comune - e a riceverla;
- 3) all'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale;
- 4) la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1 – 4 - bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di talché l'ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a *registrare* un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196.

Al riguardo, considerato che il legislatore ha stabilito la competenza dell'ufficiale dello stato civile secondo il criterio di residenza del disponente, va segnalata l'importanza di assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo ufficio d'anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di residenza nuove DAT, modificative di precedenti, o revoche delle stesse.

Quanto alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle «*strutture sanitarie*», si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministro della Salute previsto dall'art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018), il cui *iter* stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell'intesa, ed il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Si prega di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei segretari comunali e del personale dei rispettivi Uffici Demografici, assicurandone la conforme applicazione, e riferendo, **entro il 6 luglio p.v.**, sul



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

Area II bis - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni Elettorali

numero di DAT ricevute dagli uffici comunali fino al **30 giugno 2018**, con successivi aggiornamenti trimestrali.

La comunicazione dei suddetti dati, dovrà essere effettuata, entro il 6 luglio p.v., accedendo all'Area riservata del sito [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it) utilizzando le credenziali già in possesso di codesti Comuni adoperate per le unioni civili (cfr. circ. n. 6/ St. Civ. 2017 del 23.6.2017).

Si rammenta che i dati richiesti devono essere inseriti anche se negativi.

Si confida nella fattiva, consueta collaborazione.

IL PREFETTO  
PAGANO

G.V.